

SCHEMA DI CONCESSIONE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASELETTE SITI IN VIALE SANT'ABACO N. 3.

L'anno 2021, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede Comunale sita in Caselette, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra il **Comune di Caselette** (C.F./P.IVA 01290670015), rappresentato da CANE Dott. Alberto, nato a Torino il 07/12/1966, che qui stipula in nome e per conto dell'ente medesimo, ai sensi degli artt. 27-30-31 dello Statuto e del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Dilettantistica Caselette APS, con sede a Caselette (TO) in Viale Sant'Abaco n. 3 - C.F.95572170017/P.IVA 08527120011 e rappresentata dal presidente pro-tempore Sig. MANFREDI Giovanni, nato a Carmagnola (TO) il 27/08/1977, C.F. MNFGNN77M27B791P di seguito, per brevità, indicato come "concessionario".

PREMESSO

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 24/06/2021 è stata disposto il rinnovo della concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nel Comune di Caselette, Viale Sant'Abaco n. 3 consistenti in un campo da calcio, un campo di allenamento, una struttura adibita a spogliatoio e locali accessori e relative tribune, alla società sportiva denominata Associazione Unione Sportiva U.S.D. Caselette;
- che la società sportiva Associazione Unione Sportiva U.S.D. ha modificato la propria composizione societaria, acquisendo la nuova denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Dilettantistica Caselette APS;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo da calcio in sintetico da realizzarsi su terreno di proprietà comunale al posto del campo di allenamento esistente e adiacente al campo da calcio di cui al precedente capoverso;
- che i lavori per la realizzazione del succitato campo si sono conclusi di recente, come risulta dalla determinazione dell'Area Tecnica n. 257 del 20/09/2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una ulteriore struttura da adibire a spogliatoi e locali accessori ad uso della struttura;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il presente schema di concessione;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Caselette, concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Dilettantistica Caselette APS l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Viale Sant'Abaco n. 3 – (dati catastali: Foglio NCEU 9 Mappale 11)

come meglio individuato nelle planimetrie allegate alla lettera A, e composto da:

- un campo da calcio in erba naturale di mq. 6930 circa
- un campo da calcio in sintetico di mq. 1260 circa
- uno spogliatoio di mq. 140 circa ad uso del campo da calcio in erba naturale;
- uno spogliatoio di mq. 75 circa, in corso di realizzazione, ad uso del campo da calcio in sintetico;
- n. 1 locale adibito ad uso bar interno di mq. 90 circa;
- tribune per il pubblico
- terreno pertinenziale, il tutto per un'area complessiva di mq. 12500 circa.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI E SCOPO

1. Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Caselette intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo garantendo l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio- sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, le associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri ridotti a carico dell'Amministrazione.

f) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale.

Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che la società concessionaria persegue come da atto costitutivo e statuto.

La gestione dell'impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Caselette.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

ARTICOLO 3 CANONE ANNUALE

1. Il canone annuo è fissato nella somma di €. 5.000,00 e sarà corrisposto dal concessionario al Comune di Caselette, in n. 12 rate mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2022 e per n. 60 mesi e comunque per tutta la durata della presente concessione, a mezzo bonifico fisso continuativo, senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per nessun motivo.

2. Si conviene che in caso di sostanziali interventi di ristrutturazione, qualificazione, migliorie dell'impianto oggetto del presente atto, il canone sopramenzionato potrà essere rivisto previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 4 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Caselette, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

2. L'impianto sportivo come descritto all'articolo 1 viene consegnato nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.

3. La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.

ARTICOLO 5 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti e di mantenere le seguenti condizioni per tutta la durata della concessione:

a) essere un'Associazione sportiva costituita secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

b) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 Luglio 2004, n. 186

c) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro;

d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell'impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso;

e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) l'inesistenza di pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011° carico dei soggetti aventi ruoli esecutivi nell'associazione sportiva;

g) l'inesistenza a carico dei soggetti aventi ruoli esecutivi nell'associazione sportiva di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 24;

h) non aver violato, in qualità di soggetti aventi cariche esecutive all'interno dell'associazione sportiva concessionaria, il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 Legge n. 55/1990;

i) non aver commesso in qualità di soggetti aventi cariche esecutive all'interno dell'associazione sportiva concessionaria violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) non aver commesso in qualità di soggetti aventi cariche esecutive all'interno dell'associazione sportiva concessionaria violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

k) non aver subito in qualità di soggetti aventi cariche esecutive all'interno dell'associazione sportiva concessionaria la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

l) l'inesistenza in qualità di soggetti aventi cariche esecutive all'interno dell'associazione sportiva concessionaria di ogni altra misura interdittiva, sancita dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;

m) non avere debiti nei confronti del Comune di Caselette.

ARTICOLO 6 DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data del verbale di consegna dell'impianto sportivo ed avrà durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni cinque prima della scadenza e previo accordo tra le parti, da disporsi con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale, qualora le norme di legge vigenti al tempo lo consentano.

2. La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.

3. Il concessionario ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione convenzionata dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata.

4. La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente; Il concessionario tuttavia si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.

4. Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell'impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare l'eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l'ammortamento delle spese sostenute.

5. Nel caso infine che il concessionario intendesse effettuare investimenti sostanziali tramite mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo, o altro istituto di credito, potrà richiedere l'eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione e la stipula di un nuovo rapporto contrattuale della durata necessaria ad ottenere il finanziamento e l'ammortamento del relativo mutuo.

ARTICOLO 7 FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO

1. Il concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.) convenendo, però, con il Comune di Caselette che l'impianto deve mantenere una pubblica funzione a tutti gli effetti.

2. A questo proposito l'Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto sportivo comunale, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e a collaborare con il concessionario per garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

ARTICOLO 8 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:

- a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all'articolo 20 della presente convenzione;
- b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extra-comunali;
- c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
- d) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
- e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
- f) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza fidejussoria intestata all'Associazione sportiva concessionaria o mediante impegno personale assunto dal legale rappresentante dell'Associazione nei modi di legge, a garanzia dell'esatto pagamento del canone concessorio stabilito dalla presente convenzione per l'importo complessivo di euro 25.000,00 pari al totale dei canoni quinquennali dovuti, che potrà essere soggetta a successiva revisione in rapporto ai canoni già pagati;
- g) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della

Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);

- h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- i) a garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
- j) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso; a questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Caselette da ogni incombenza o responsabilità;
- k) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate; il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
- l) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
- m) in materia di rifiuti il concessionario consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata.

Non sono consentite manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o direttamente organizzate da quest'ultima.

ARTICOLO 10 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Le spese per la manutenzione ordinaria sono poste a carico del concessionario.

2. La concessionaria si impegna a gestire e a mantenere in costante stato di efficienza e di decoro il complesso sportivo oggetto della convenzione e alla manutenzione ordinaria che questo ne comporta (taglio manto erboso, mantenimento degli arredi, docce, servizi, spogliatoi)

Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza della struttura sportiva e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti e più precisamente:

- Il taglio dei manti erbosi, in modo da garantire un'altezza massima dell'erba di cm. 10;
- Il mantenimento in efficienza degli impianti tecnici (riscaldamento, illuminazione, idrico, ecc..) delle costruzioni e degli spogliatoi;
- Il mantenimento dello stato di qualità delle serrature interne ed esterne;
- Il mantenimento degli arredi nei servizi, docce, spogliatoi e negli altri locali;
- Il mantenimento degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi.

e si intendono esclusi quei lavori per le cui caratteristiche l'Amministrazione Comunale deciderà discrezionalmente di accollarsi le relative spese.

Inoltre la concessionaria si impegna ad effettuare controlli severi sui consumi generali di acqua, gas ed energia elettrica a fronte dell'art. 8 sopra descritto.

L'eventuale personale di servizio deve intendersi alle dipendenze della concessionaria e non può vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

3. Rientrano nella manutenzione ordinaria le opere da realizzare su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale ed a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto.

4. Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

5. Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare la struttura sportiva ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, ed a riconsegnare al Comune di Caselette dopo la scadenza del termine di convenzione l'intera struttura in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo e nello stato in cui si trovava al momento della stipula di tale contratto.

6. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura del concessionario.

ARTICOLO 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Caselette. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:

- a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali dell'impianto sportivo quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
- d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
- e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;

- f) sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).
- g) L'abbattimento delle essenze arboree previo nulla osta dell'Ufficio tecnico comunale.

2. Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dal concessionario in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 12 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs. 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma, nei limiti delle proprie competenze manutentive ordinarie, e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
2. Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).
3. Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, con esclusione dell'eventuale rinnovo dell'attestazione in conformità alle disposizioni di cui al "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122", adottato D.P.R. dell'1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni, che resta a carico del Comune.
4. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all'impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.

ARTICOLO 13 RENDICONTAZIONE ECONOMICO GESTIONALE

1. Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale gestionale contenente la descrizione dettagliata dell'attività sportiva e non sportiva svolta all'interno dell'impianto avuto in concessione, l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, per l'acquisto di attrezzature sportive. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal bilancio dettagliato relativo alla gestione dell'impianto comprensivo di tutte le voci di entrata ed uscita. La relazione dovrà essere inviata entro il 31 Marzo di ogni anno e/o comunque entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio.
2. Il concessionario assume altresì l'obbligo di rendicontare all'Amministrazione Comunale gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso applicate all'utenza.

ARTICOLO 14 RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
3. Il concessionario ha facoltà di determinare, d'intesa con l'amministrazione comunale, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto, da parte delle diverse utenze; detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.
4. Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

ARTICOLO 15 GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito intestata all'Associazione sportiva concessionaria o mediante impegno personale assunto dal legale rappresentante dell'Associazione nei modi di legge, a garanzia dell'esatto pagamento del canone concessorio stabilito dalla presente convenzione per l'importo complessivo di euro 25.000,00 pari al totale dei canoni quinquennali dovuti, che potrà essere soggetta a successiva revisione in rapporto ai canoni già pagati;
2. In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.

ARTICOLO 16 ASSICURAZIONI

1. Il concessionario s'impegna a stipulare con primaria Compagnia, fornendone copia all'Amministrazione Comunale, ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:
 - a. per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni di Euro per ogni sinistro,

con limite di 2,5 milioni di euro per ogni persona lesa e 3,0 milioni di euro per danni a cose ai sensi e con le prescrizioni indicate nell'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006;

b. per danni alle strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell'attività della Società concessionaria, con massimale quantificato in €. 50.000,00.

2. Resta a carico del Comune di Caselette l'assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.

In ogni caso il Comune assicura gli impianti in oggetto della presente convenzione, in quanto appartenenti al patrimonio comunale, contro danni derivanti da furto, incendio, atti vandalici non imputabili alla concessionaria e ad ogni altra calamità.

ARTICOLO 17 ENTRATE

1. Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal concessionario che dovrà comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno le tariffe d'uso stabilite per l'uso dell'impianto da parte di terzi per l'anno successivo. La mancata comunicazione delle tariffe all'Amministrazione Comunale comporta la sospensione dell'erogazione dell'eventuale contributo previsto.

ARTICOLO 18 PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.

2. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento e applicando una penale in base alla gravità dell'inadempienza e con un minimo di €. 500,00. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amministrazione Comunale di rivalersi per i danni che potesse aver subito.

3. Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 9 e 11 della presente convenzione o fosse inadempiente anche per un solo semestre di canone concessorio o insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.

4. L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca della convenzione de jure e de facto a fronte del verificarsi, all'interno dell'impianto dato in concessione o dell'Associazione sportiva concessionaria, di comprovati fenomeni di bullismo, di doping e di stalking.

5. Il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Caselette in caso di suo scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, e di ogni diversa e sostanziale diversificazione delle proprie finalità statutarie. Il Comune di Caselette si riserva in tal caso la facoltà di revocare la concessione previa diffida scritta.

ARTICOLO 19 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere oggetto di modificazione a seguito di intervenuti cambiamenti normativi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva di proprietà comunale, o in caso di entrata in vigore di altre disposizioni di interesse specifico connesse ai contenuti sostanziali della presente convenzione.

ARTICOLO 20 CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA E USO PLURALISTICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

1. Il concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla funzione pubblica dell'impianto sportivo oggetto di concessione si impegna a concedere l'uso dell'impianto, per lo svolgimento delle normali attività sportive, compatibilmente con l'attività ufficiale, a:

a) società, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale;

b) gruppi sportivi scolastici;

c) associazioni ricreative, sportive e del tempo libero territoriali;

d) associazioni disabili, gruppi di volontariato, organizzazioni sportive per la promozione sportiva femminile e per attività motoria terza età.

2. Il concessionario si impegna altresì ad applicare, d'intesa con i competenti servizi sociali territoriali competenti e previo accordo scritto, piani gestionali e attività volte anche a superare eventuali stati di emarginazione e di esclusione sociale rilevati nell'ambito del bacino d'utenza dell'impianto di cui presente atto.

4. Il concessionario si impegna a valutare con l'amministrazione comunale se esistano le condizioni per garantire alcuni giorni di libera fruizione dell'impianto sportivo a tutti i cittadini, qualora ciò non determini difficoltà al regolare svolgimento delle attività calcistiche programmate dal concessionario, e da condizione che tale fruizione possa attuarsi nelle condizioni di massima sicurezza per l'utenza, ed a condizione che il concessionario sia escluso da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti determinati dagli utenti.

ARTICOLO 21 UTENZE E SPESE

1. Sono a carico del Comune di Caselette le spese inerenti i consumi delle utenze di fornitura energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefonia, spese vigilanza, manutenzione impianti termici e le spese per la raccolta dei rifiuti sino al seguente importo massimo annuo, determinato sulla base della media dei consumi dell'ultimo quinquennio 2016-2021 per totale di €. 16.000,00 (sedicimila/00). Ogni eccedenza sarà a carico del concessionario.

L'erogazione dell'acqua per innaffiare può non essere assicurata in caso di siccità, a totale discrezione della Società Smat, concessionaria del servizio.

2. Al fine di consentire al concessionario il controllo dei consumi e l'andamento dei costi di cui al comma 1, l'Ufficio Ragioneria del Comune provvederà a rendicontare semestralmente le spese effettuate.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati a partire dal secondo anno di durata della concessione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al Consumo delle famiglie.
4. Le somme eccedenti gli importi di cui al comma 1, risultanti da bollette e/o fatture, saranno addebitate dal Comune al concessionario mediante lettera di richiesta di rimborso da inviarsi entro mesi sei dalla loro rilevazione, e dovranno essere rimborsate dal Concessionario al Comune entro giorni sessanta dal ricevimento della richiesta. In caso contrario il Comune potrà provvedere ad introitare la somma dovuta sulla base della polizza fidejussoria presentata, come indicato agli artt. 9 comma f) e 15.
5. Il mancato rimborso delle somme di cui al comma 2 nei termini ivi indicati è causa di risoluzione della convenzione.
6. Sono altresì a carico del Comune eventuali imposte e tasse relative all'impianto oggetto di concessione.

ARTICOLO 22 UTILIZZAZIONE DIRETTA IMPIANTO

1. Il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale, all'Istituto Comprensivo di Caselette e ad altre Associazioni operanti sul territorio la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto per un massimo di n. 5 manifestazioni sportive all'anno dietro semplice preavviso di 30 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.
2. Nel caso di cui al comma 1 il concessionario si impegna a garantire proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi con successivi accordi, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale - ricreativa locale.

ARTICOLO 23 PUBBLICITÀ

1. Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale.
2. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo è soggetta al pagamento del canone patrimoniale ai fini dell'imposta di pubblicità, nei modi di secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.
3. Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.
4. Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
5. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

ARTICOLO 24 GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR

1. L'esercizio del punto di ristoro e dell'attività di bar nell'impianto sportivo, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi riservati ai soci.
2. Il concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia previste per l'esercizio dell'attività commerciale nelle modalità indicate al comma 1.
3. Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla gestione del punto ristoro e bar sono a totale carico del concessionario e dovranno essere rilevabili da appositi registri, tenuti secondo le modalità stabilite dalla legislazione in materia.
4. La conduzione del punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
5. Il concessionario si impegna a fornire bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro e alcolici oltre i 21°, o altro materiale simile, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.
6. Il concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
7. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano tale materia.
8. Tutti i ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche sono di esclusiva pertinenza del concessionario.

ARTICOLO 25 VERIFICHE

1. L'Amministrazione comunale di Caselette, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, ha il diritto di accedere all'impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

ARTICOLO 26 INFORMAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.
2. In particolare, si conviene che il concessionario dovrà:
 - a) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
 - b) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
 - c) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
 - d) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;

- e) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
 - f) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.
3. In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.

ARTICOLO 27 SOSTEGNO GESTIONE CONVENZIONATA

1. L'Amministrazione Comunale potrà concorrere alle spese di gestione dell'impianto con un contributo che di anno in anno sarà definito mediante specifico atto, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti ed associazioni.

ARTICOLO 28 REVOCA E CLAUSOLE DI DECADENZA

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la Concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con idoneo provvedimento amministrativo.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la decadenza della concessione in caso di grave inadempimento.

ARTICOLO 29 RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della Concessione, ovvero entro 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca, risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 18 e 29 della presente concessione, il concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto sportivo, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale, e ciò anche in caso di eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.
 2. In caso di inottemperanza a quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata, salvo il maggior danno, e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli possa competere.
- All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo con annesse le strutture realizzate dal concessionario verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un Verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di Manutenzione della Struttura.
3. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.
 4. Al fine di assicurare la continuità della gestione della Struttura, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione della stessa per i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

ARTICOLO 30 ALTRE NORME

1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli altri Enti pubblici Sportivi.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile sono esplicitamente sottoscritte le clausole di cui agli articoli dell'atto di concessione.

Il Comune di Caselette

Il Concessionario
Associazione Sportiva Dilettantistica
Unione Sportiva Dilettantistica Caselette APS